



COMUNE DI NISCEMI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

RIPARTIZIONE AFFARI SOCIALI E CULTURALI

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER I SERVIZI SOCIALI**

*Approv. con del. CC. N° 59
del 7-10-98 -
annullata parzialmente
dec. n. 8961/862P del 22.12.98*

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART.1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento, in esecuzione del disposto dell'art.13 della L.R. n.10/1991, disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'amministrazione comunale in favore di soggetti e/o di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.
- 2) La disciplina regolamentare attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

ART. 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA

1) Il Comune di Niscemi provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale esplicito in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizioni di disagio economico, come previsto dall'art.3 della L.R. n.22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.5.1987, dall'art. 3 della L.R. n. 1/79 e dall'art. 12 della L.R. 33/91.

2) L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata :

- alla individuazione di una condizione di insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo familiare, allorquando vi siano altre persone tenute a provvedere o che, di fatto, provvedano all'integrazione di tale reddito;
- alla effettuazione degli accertamenti del caso nelle forme e secondo i criteri previsti dal presente regolamento;
- alla valutazione della possibilità di erogare servizi e prestazioni alternative;
- all'accertamento, in sede di istruttoria, che l'assistenza economica, anche in relazione ai fatti ed agli elementi contingenti, sia l'unica in grado di fornire risposte adeguate al bisogno dell'utente.

ART. 3

FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

- 1) Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
 - a) Assistenza economica straordinaria;
 - b) Assistenza economica continuativa;
 - c) Assistenza economica abitativa;
 - d) Assistenza integrativa in favore di nuclei con minori, anziani inabili a rischio di istituzionalizzazione o dimessi da strutture residenziali;
 - e) Contributi in favore di gestanti nubili e di ragazze madri;
 - f) Assistenza economica per servizi in favore della collettività;
 - g) Assistenza economica mediante interventi assistenziali in natura.

2) Gli interventi assistenziali di cui al precedente comma soggiacciono, nell'ambito della corrispondente previsione di legge, alla disciplina normativa contenuta nei successivi articoli.

ART. 4

SOGGETTI ASSISTIBILI

1) Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal presente regolamento i cittadini - residente nel Comune oppure che dimostrino di vantare nei confronti dello stesso il domicilio di soccorso - a seconda delle condizioni di cui al successivo comma - che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, secondo le condizioni ed i criteri fissati dai successivi commi.

2) In relazione al precedente comma viene specificato che:

a) I servizi e gli interventi urgenti e/o di soccorso e/o di assistenza per i quali il presente regolamento prescrive l'esercizio dell'azione di rivalsa presuppongono il possesso, da parte dei richiedenti, del domicilio soccorso.

b) Gli altri servizi ed interventi previsti dal presente regolamento presuppongono la residenza del richiedente, da almeno un anno nel territorio comunale interessato ad eccezione dei casi previsti al successivo comma.

3) Agli interventi di assistenza economica urgenti possono accedere, in caso di inderogabile esigenza assistenziale i soggetti temporaneamente presenti nel territorio comunale, anche se stranieri, nonché i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso, fermo restando che in tali casi l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno, non rinnovabile, fatta salva la facoltà di concedere contributi straordinari secondo i criteri e le modalità fissati dal presente regolamento.

ART. 5

DOMICILIO DI SOCCORSO

1) Il domicilio di soccorso, quando è prescritto dal presente regolamento per l'accesso ai servizi ed agli interventi assistenziali, si realizza allorché il soggetto bisognoso abbia abitato per almeno due anni nel Comune, senza meritevoli interruzioni, ovvero, ed in subordine, quando lo stesso soggetto bisognoso sia nato nel Comune senza riguardo alla legittimità nella nascita, e non sia in grado di far valere il domicilio di soccorso presso altro Comune dello Stato italiano.

2) Il domicilio di soccorso si perde con l'acquisto, sempre per dimora ultrabiennale, del domicilio di soccorso presso altro Comune.

3) Ove l'intervento assistenziale riguardi, oltre al richiedente, altri soggetti maggiorenni componenti il nucleo familiare o il nucleo di convivenza di tipo familiare il requisito del domicilio di soccorso dovrà essere posseduto anche da questi ultimi, limitando comunque l'intervento assistenziale ai soggetti che vantino tale requisito.

4) Eventuali incertezze in ordine alla individuazione del domicilio di soccorso andranno risolte in base alla disciplina normativa dettata in materia, tenendo conto, ove necessario, degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 6

ESPLICITAZIONE DELLO STATO DI DISAGIO/BISOGNO ECONOMICO CON RIFERIMENTO ALLE DIVERSE FORME DI ASSISTENZA-FABBISOGNO ASSISTENZIALE

In relazione al precedente art. 3, lo stato di disagio/bisogno economico viene definito, in termini generali, secondo i criteri sotto riportati:

a) agli effetti dell'assistenza economica straordinaria lo stato di disagio/bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni reddituali consolidate nell'anno fiscale vigente e delle condizioni soggettive straordinarie previste dalle disposizioni del presente regolamento che disciplinano tale forma di assistenza in riferimento ai singoli soggetti e/o al nucleo familiare.

b) Agli effetti dell'assistenza continuativa si considerano in condizione di disagio/bisogno economico i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del "minimo vitale", inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare sia di carattere biofisico che sociale; di guisa che il fabbisogno individuale è costituito dalla differenza fra l'ammontare del reddito costituente il minimo vitale, determinato in conformità a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;

c) Agli effetti dell'assistenza economica esplicitata sub lettera "c" - "d" - "e" - "f" - e "g" del precedente art. 3 lo stato di disagio/ bisogno economico sussiste in presenza delle condizioni soggettive, di fatto e reddituali, previste dalle specifiche norme del presente regolamento nonché, per quanto concerne l'assistenza conseguibile attraverso l'attività lavorativa, al presupposto giuridico della determinazione dell'Ente di utilizzare il soggetto richiedente in attività lavorative socialmente utili.

ART. 7

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

1) In relazione al precedente articolo, sub lett. "b" e per tutti gli effetti del presente regolamento, per quota mensile base del minimo vitale, idoneo a fare fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

2) Il fabbisogno minimo corrispondente al minimo vitale del nucleo familiare viene calcolato applicando i parametri sotto specificati:

- CAPO FAMIGLIA: 75% della quota base di cui al 1° comma;
- CONIUGE A CARICO: 25% della quota base di cui al 1° comma;
- FAMILIARI A CARICO FINO A 14 ANNI DI ETÀ: 35% della quota base di cui al 1° comma;
- ALTRI FAMILIARI A CARICO: 15% della quota base di cui al 1° comma.

3) Il fabbisogno economico corrispondente al minimo vitale di cui al precedente comma viene riferito, ai fini dell'erogazione dei benefici assistenziali, alle spese da sostenere per i seguenti bisogni essenziali:

- a) alimentazione;
- b) abbigliamento;
- c) governo della casa;
- d) vita di relazione.

Tale bisogno economico, per le stesse finalità non comprende, in quanto forme diverse di assistenza sono previste dagli artt. 10 e 16 del presente regolamento:

a) il canone di locazione, in relazione al quale viene riconosciuta separatamente una quota non superiore al 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone per l'alloggio abitato dal richiedente o dal suo nucleo familiare, qualora venga dimostrata dallo stesso richiedente la sussistenza giuridica del rapporto locativo;

b) le spese sanitarie, analiticamente documentate, che eventualmente restassero a carico del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare in base alla normativa sull'assistenza sanitaria obbligatoria e sempre che non derivino da libere scelte del richiedente.

4) Ai fini della verifica del fabbisogno assistenziale degli utenti, il competente servizio Comunale dovrà operare una confacente analisi delle condizioni familiari accertando e verificando ogni forma di reddito nonché gli introiti derivanti da interventi assistenziali in corso anche da parte di altri Enti e quelli conseguiti a qualsiasi titolo, anche se non soggetti a dichiarazione reddituale agli effetti impositivi.

Il relativo accertamento va operato con riferimento anche alla situazione reddituale che si registra al momento della presentazione dell'istanza.

Il raffronto tra l'importo corrispondente al minimo vitale e le entrate complessive e le entrate di cui sopra consentirà di verificare la sussistenza o meno del fabbisogno assistenziale principale o aggiuntivo, a seconda che da tale raffronto emerga una differenza positiva o negativa, fatti salvo i limiti di reddito di miglior favore previsti dal presente regolamento per determinare particolari forme di assistenza.

5) I soggetti/nuclei familiari che, in sede di istanza, non dichiarino alcun reddito o dichiarino un reddito complessivo inferiore all'importo annuo di £. 3.600.000, vengono convenzionalmente ritenuti titolari di un reddito corrispondente ad un importo mensile di £. 300.000.

6) Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di cui al comma precedente dovessero derivare evidenti e comprovate anomalie o situazioni pregiudizievoli per il richiedente, potranno essere concesse deroghe a seguito di opposizione, opportunamente documentata, da parte del soggetto interessato (L. 241/90 e L.R. 10/91).

ART. 8

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1) La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto utilizzando l'apposito modulo fornito dall'Amministrazione.

2) All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l'entità dello stesso. In ogni caso le relative istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) certificazione o autocertificazione comprovante la residenza del richiedente e dei soggetti componenti il nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare oppure autocertificazione attestante il godimento del domicilio di soccorso, se necessario ed ove quest'ultimo non dipenda dalla residenza o dalla temporanea dimora nel Comune;

b) certificazione o autocertificazione dalla quale risulti la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare;

c) certificazione o autocertificazione attestante la situazione reddituale di tutti i componenti maggiorenni ed il possesso di beni mobili non indispensabili per la deambulazione e/o per il lavoro nonché di beni immobili, esclusa la casa di proprietà in cui il richiedente abita;

- d) autocertificazione attestante ogni provento conseguito a qualsiasi titolo anche non soggetto a dichiarazione reddituale ai fini impositivi;
 - e) fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero dei Mod. 101 o 201 e/o certificati di disoccupazione, relativi a tutti i componenti maggiorenni presenti nel nucleo familiare;
 - f) certificazione di frequenza scolastica dei componenti il nucleo familiare, qualora ricorra tale evenienza;
 - g) altra valida documentazione, in originale o in copia autenticata, ritenuta utile ai fini della richiesta presentata (ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione, bollette ENEL, TELECOM...), secondo le indicazioni riportate nell'apposito modello di istanza fornito dall'Amministrazione Comunale.
- 3) Le istanze volte ad ottenere trattamenti assistenziali per i quali a termine del presente regolamento è previsto l'obbligo di attivare l'azione di rivalsa, devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le generalità e l'indirizzo anagrafico dei soggetti obbligati agli alimenti.
- 4) L'istanza, completa della documentazione richiesta, andrà protocollata ed iscritta, in ordine cronologico, nel registro tenuto dal servizio di assistenza economica.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA

ECONOMICA STRAORDINARIA

Art. 9

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

- 1) L'assistenza economica straordinaria, prevista dal precedente art. 3 sub lettera "a", rappresenta un intervento economico "una tantum" rivolto a soggetti e/o nuclei in condizioni di disagio derivante da situazioni impreviste ed eccezionali, che incidano sulle normali condizioni di vita del soggetto e/o del nucleo, opportunamente documentate e verificate dall'Assessorato Servizi Sociali, con il supporto della competente unità operativa. Tali situazioni devono concernere:
 - a) condizioni patologiche particolarmente gravi non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, interventi chirurgici di carattere eccezionale, terapie costose e prolungate, necessità di applicazioni di protesi (con esclusione delle protesi dentarie);
 - b) improvvisa perdita dell'alloggio a seguito di crollo, sfratto esecutivo, ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;
 - c) venir meno per decesso, fatto delittuoso, abbandono o detenzione, di un congiunto che rappresenta l'unico sostentamento reddituale della famiglia;
 - d) dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria;
 - e) grave handicap fisico accompagnato da condizione di insufficienza economica e dalla mancanza di altre forme di assistenza istituzionale.
- 2) I criteri di quantificazione dei contributi di cui al precedente comma sono disciplinati dal successivo articolo.

Art. 10

DISCIPLINA DEI CASI DI ASSISTENZA STRAORDINARIA

A - Contributo straordinario per gravi condizioni patologiche (L.R. 22/86 art. 9 -1° comma- lettera "a").

- 1) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla Lettera "a" -1° comma- del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza (mod. AS/1) allegando, oltre alla documentazione indicata al precedente art. 8, il certificato medico comprovante la patologia, la documentazione in originale inerente le spese sostenute ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il richiedente attesti se abbia inoltrato o meno istanza di rimborso all'Azienda Sanitaria Locale o ad altri Enti di competenza e se abbia o meno ricevuto tali rimborsi, specificandone, in caso positivo, l'entità complessiva.
- 2) Il contributo straordinario viene determinato entro il limite massimo del 50% delle spese sostenute ed in ogni caso fino ad una cifra massima annua di £. 3.000.000
- 3) Nella fattispecie si prescinde dalla condizione di disoccupazione, ma non dal possesso di beni immobili, ad esclusione della casa di abitazione, e si individua, come reddito base, quello dell'intero nucleo familiare corrispondente al triplo del minimo vitale, calcolato sulla base del minimo pensionistico INPS annualmente rivalutato.
Per i cittadini il cui reddito non superi il minimo vitale è previsto un rimborso fino al 70%, e comunque fino ad un massimo di £. 70.000= mensili, del costo sostenuto per l'acquisto di farmaci non coperti dal SSN sempre che si dimostri, con idonea certificazione medica, la necessità di assumere esclusivamente detti farmaci e non altri e previa presentazione di fatture, in originale, comprovanti l'avvenuto acquisto dei farmaci prescritti, rilasciate da farmacie regolarmente autorizzate.

B - Contributo straordinario per ospitalità / contributo straordinario per perdita di alloggio (art. 9 - 1° comma - lettera "b")

- 4) I cittadini che intendono accedere al beneficio di cui alla lettera "b" -1° comma- del precedente articolo dovranno produrre regolare istanza (secondo l'allegato mod. AS/1) allegando, oltre alla documentazione indicata all'art. 8, valida documentazione comprovante la condizione della perdita della fruibilità dell'alloggio per causa indipendente dalla loro volontà e non derivante da sfratto per morosità, nel qual caso si rientrerebbe nelle condizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento.
- 5) Il servizio sociale comunale, sulla base della valutazione complessiva della situazione socio-familiare, potrà proporre:
- a) il contributo straordinario/ospitalità a carico del Comune,
 - b) il contributo economico straordinario per perdita dell'alloggio;
- 5a) Il contributo straordinario per ospitalità di cui alla precedente lettera a) soggiace alla seguente disciplina:
- l'ospitalità presso ostelli, alberghi di classe sociale, locande, centri di accoglienza, comprende, ove ciò sia ritenuto necessario, anche il vitto e può essere proposta dal servizio sociale per il tempo strettamente necessario a ricercare una soluzione abitativa. Essa, di norma, non può protrarsi per un periodo superiore a quindici giorni.
 - il protrarsi dell'ospitalità oltre quindici giorni e comunque per un periodo massimo di 90 giorni non consentirà al soggetto/nucleo assistito di beneficiare del contributo straordinario per perdita dell'alloggio previsto dal successivo comma né del contributo per l'assistenza abitativa previsto all'art. 16 del presente regolamento.
- 6) Il contributo straordinario per perdita dell'alloggio di cui alla precedente lettera b) soggiace alle seguenti condizioni:
- viene determinata, su proposta del servizio sociale, ove non ricorrano i motivi di esclusione di cui al precedente comma, entro il limite massimo di Lire 1.500.000 annue ed è inteso quale contributo sulle spese di trasloco, nuovo allacciamento elettrico, nuova locazione ed altre spese pertinenti tutte documentate con ricevute o fatture in originale. Per accedere al beneficio il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare di una volta e mezzo il minimo vitale.
 - il contributo stesso è alternativo sia al contributo per l'assistenza abitativa disciplinato dal successivo art. 16 che al contributo/ospitalità a carico del Comune di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora tale ospitalità si protragga per un periodo superiore a quindici giorni.

C - Contributo straordinario per decesso, fatto delittuoso, abbandono e detenzione di un congiunto costituente l'unico sostentamento reddituale (art. 9 - 1° comma- lettera "c")

- 7) I cittadini che intendono accedere al beneficio sopra specificato dovranno produrre regolare istanza (mod. AS/1) allegando, oltre alla documentazione di cui al citato art. 8, valida documentazione comprovante lo stato di disagio derivante da decesso, fatto delittuoso, abbandono, detenzione di congiunto che rappresenta l'unico sostentamento economico della famiglia. A condizione che l'evento si sia verificato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione dell'istanza.

- 8) Il contributo di cui al precedente punto è da ritenersi alternativo all'assistenza economica continuativa e viene determinato fra un minimo di £. 1.500.000 e un massimo di £. 2.500.000, tenendo conto, a tal fine, del carico familiare ed applicando in particolare l'aumento di £. 100.000 per ogni familiare a carico, sempre nel rispetto del suddetto limite massimo di intervento e a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi il triplo del minimo vitale.

D - Contributo straordinario a seguito di dimissioni dagli ospedali psichiatrici o dal servizio di psichiatria (art. 9 - 1° comma - lett. "d")

- 9) I cittadini che intendono accedere a beneficio sopra specificato dovranno presentare regolare istanza (MOD. AS/1) allegando, oltre alla documentazione di cui al precedente art. 8, idonea documentazione di data non anteriore ad anni uno, comprovante la condizione di disabilità mentale rilasciata dalla competente struttura sanitaria.
- 10) Il contributo -che è comunque alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal punto A) del presente articolo- viene determinato in una cifra massima pari a £ 1.500.000, tenuto conto anche degli eventuali componenti a carico, ossia senza alcuna possibilità di maggiorazione in relazione al carico familiare e a condizione che il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non superi una volta e mezzo il minimo vitale.

E - Contributo straordinario per sostegno economico in favore delle famiglie di soggetti portatori di grave handicap. (art. 9 - 1° comma - lett. "e")

- 11) Il contributo straordinario previsto dal precedente art. 9 -1° comma - sub lettera "e" - che è comunque alternativo all'assistenza economica continuativa, all'assistenza abitativa e al servizio di aiuto domestico, va determinato in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato.
- 12) Per potere accedere al beneficio di cui al precedente comma, il reddito complessivo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare non deve superare l'importo di £ 20.000.000 aumentato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

ART. 11

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

URGENTE O DI EMERGENZA

- 1) Per fare fronte ad esigenze particolarmente urgenti o di emergenza, il Sindaco può disporre, su richiesta dell'interessato, debitamente verificata dall'Ufficio dei Servizi Sociali, oppure a seguito di specifica proposta di tale ufficio o di strutture pubbliche competenti in materia, l'erogazione di un contributo straordinario da determinare, entro il limite di £.500.000, in relazione al motivo del bisogno e alla composizione del nucleo familiare e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 5 della L.R. n. 1/1979.
- 2) Nel contesto dell'istanza (di cui all'allegato modello AS/2) finalizzata alla concessione del contributo straordinario e urgente l'interessato dovrà:

- esplicitare le particolari esigenze assistenziali e i motivi di urgenza addotti a sostegno della richiesta, comprovandoli, ove possibile, con idonea documentazione;
- dimostrare la consistenza del proprio nucleo familiare;
- esplicitare la condizione di disagio economico avvertita, avuto riguardo alla situazione reddituale del nucleo familiare, da dimostrare mediante esibizione della copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e alle circostanze particolari addotte a sostegno dell'istanza.

Tenuto conto dei motivi dell'urgenza, le certificazioni di cui sopra possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi di legge.

- 3) Ai fini della concessione del contributo straordinario ed urgente si prescinde da particolari limiti di reddito, a condizione che dai dati dichiarati ed adeguatamente verificati, emerga un effettivo fabbisogno assistenziale urgente.
- 4) L'intervento assistenziale urgente di cui al precedente comma viene attuato mediante disposizione di competenza del Sindaco, al quale, tuttavia, è data facoltà di conferire specifica delega all'Assessore al ramo. Nel provvedimento concessivo del contributo si deve, comunque, riconoscere che quest'ultimo è stato accordato osservando i criteri e le modalità previsti dal presente articolo.
- 5) Per le finalità previste dai precedenti commi e sempre nel rispetto del limite finanziario generale prescritto dall'art. 5 della L.R. 1/1979, può essere istituito in favore dell'Economo Comunale apposito fondo speciale mediante adeguata anticipazione ragguagliata al fabbisogno previsto per un trimestre. Tale anticipazione, in relazione al capitolo del bilancio di riferimento sarà annualmente determinata ed attivata con apposito provvedimento.
Alla scadenza del trimestre, o ad esaurimento del fondo anticipato, qualora ciò avvenga prima della scadenza del trimestre, l'economo trasmetterà documentato rendiconto della somma spesa. Tale rendiconto sarà sottoposto all'approvazione del competente organo dell'Ente, con conseguente emissione di mandato di pagamento a reintegro dell'anticipazione trimestrale, al fine di ripristinare la prefissata disponibilità.
- 6) La previsione del fondo economale "speciale" di cui al precedente comma deve essere espressamente prevista dal Regolamento di contabilità e soggiace alla disciplina fissata dal regolamento di Economato, nonché alla normativa vigente in materia.

ART. 12

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLE SPESE STRAORDINARIE PER GLI INDIGENTI

- 1) Qualora presso le strutture ospedaliere pubbliche o private ubicate nel territorio comunale decedano soggetti indigenti privi di assistenza familiare o appartenenti a nuclei familiari che versano in uno stato di disagio economico tale da non consentire il sostenimento delle spese funerarie, l'Amministrazione Comunale interviene economicamente accollandosi la spesa relativa all'acquisto della cassa funebre, di tipo economico, e al trasporto della salma dal luogo del decesso al cimitero comunale. Analogo intervento assistenziale, in presenza dei presupposti precedentemente specificati, si esegue qualora il decesso dell'indigente avvenga presso la propria abitazione, ubicata nel territorio comunale.
Ai nuclei familiari dei cittadini extra-comunitari di religione musulmana che possiedano i requisiti di cui sopra, deceduti nel territorio comunale, viene concesso, oltre il beneficio dell'acquisto della cassa funebre di tipo economico, un contributo massimo di Lire 500.000 finalizzato al trasporto della salma nella propria terra d'origine.

- 2) Per le finalità di cui al precedente comma all'inizio di ogni anno sarà esperita gara ufficiosa al fine di individuare la Ditta che è disposta a praticare per la fornitura della cassa funebre, per il trasporto della salma e, in caso di soggetti abbandonati, anche per il disbrigo della relativa pratica d'ufficio, le condizioni economiche maggiormente convenienti per l'Amministrazione. In sede di lettera-invito sarà specificato che le condizioni prospettate dalla ditta offerente resteranno valide per un anno e che l'affidamento sarà formalizzato con l'osservanza delle procedure e della normativa vigente in materia.
- 3) Il trattamento e le modalità assistenziali descritti ai precedenti commi si applicano, a prescindere dallo stato di disagio economico, in caso di decesso, nell'ambito del territorio comunale, di soggetti totalmente abbandonati anche non residenti o domiciliati nel Comune, qualora, da parte della struttura ospedaliera presso cui avviene il decesso o da parte del servizio Comunale di Assistenza Sociale, venga formalmente comunicata al Comune l'evenienza di cui sopra, unitamente all'attestazione che il soggetto abbandonato, prima di morire, non ha fornito elementi informativi in ordine a parenti tenuti all'assistenza né ha costituito un fondo spese per fare fronte agli oneri funerari.
- 4) L'intervento contributivo di cui al presente articolo, in relazione all'urgenza determinata da evidenti ragioni igienico-sanitarie, viene attuato con Ordinanza del Sindaco.

CAPO III

DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

PERIODICA O CONTINUATIVA

ART. 13

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale al fine di garantire le condizioni di vita di carattere fondamentale può accordare l'assistenza economica continuativa, nell'ambito del fabbisogno del "minimo vitale".
- 2) L'assistenza economica continuativa può essere accordata, secondo i criteri di cui al successivo comma, alle persone singole e ai nuclei familiari o di convivenza di tipo familiare, che dimostrino la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - residenza o domicilio di soccorso, secondo quanto previsto dal precedente art. 4;
 - mancanza di reddito o fruizione, da parte dei richiedenti, di un reddito inferiore alla quota del minimo vitale;
 - mancanza assoluta di parenti obbligati agli alimenti o mancata disponibilità da parte dei soggetti obbligati di un reddito familiare complessivo superiore al triplo della fascia esente ai fini dell'IRPEF, oppure formale rifiuto da parte dei soggetti obbligati, in possesso di un reddito superiore al limite di cui sopra, a prestare adeguata assistenza economica al congiunto in difficoltà.
- 3) L'intervento assistenziale consiste nell'erogazione al soggetto/nucleo familiare interessato, per il tempo strettamente necessario al reperimento, da parte dell'assistito, di adeguate risorse economiche, di un contributo mensile di importo pari alla quota occorrente per il raggiungimento della soglia economica mensile del "minimo vitale", come determinata al precedente art. 7, fatte salve le condizioni previste dal successivo articolo.
- 4) L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato, con revisione semestrale, e può essere sospesa, in qualsiasi momento, qualora si accerti che le condizioni specifiche di bisogno siano mutate oppure che il soggetto/nucleo interessato abbia rifiutato un lavoro.
- 5) I cittadini che intendono accedere a tale beneficio devono produrre istanza (AC/3) corredata dalla documentazione specificata all'art. 8 del presente Regolamento e da ogni altra certificazione e documentazione ritenuta utile per comprovare la particolare condizione di disagio economico.
- 6) Il beneficio dell'assistenza economica continuativa è alternativo a qualsiasi altro beneficio di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria di cui al precedente art. 9 -1° comma- sub lett. "a", e viene, accordato, comunque, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni specificate al successivo articolo.

ART. 14

LIMITI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA CONTINUATIVA

- 1) Ai fini della quantificazione del minimo vitale e del relativo e del relativo fabbisogno economico assistenziale si fa riferimento ai criteri riportati all'art. 7 del presente regolamento.
- 2) L'attivazione dell'assistenza continuativa soggiace, comunque, ai limiti ed alle condizioni sotto specificati:

- a) ai soggetti richiedenti che siano, per età e condizioni fisiche, idonei all'attività lavorativa, sarà proposta preventivamente l'erogazione di un assegno economico per servizi a favore della collettività, secondo quanto previsto dal successivo art. 15;
 - b) ai soggetti richiedenti, appartenenti a nuclei orfanili già assistiti ai sensi della L.R. n. 22/1986, art. 16 lettera "i)", e che comunque abbiano i requisiti indicati nel Regolamento approvato con Decreto Ministeriale del 10.05.1975 viene concesso un contributo economico in forma continuativa nel rispetto dei parametri individuati con Decreto Assessoriale n. 1011 del 18.03.1984, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT. L'assistenza è soggetta a revisione semestrale da parte dell'Amministrazione concedente. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo, dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare.
 - c) ai soggetti richiedenti già assistiti dall'ANMIL e dall'INAIL e che comunque abbiano i requisiti indicati all'art. 2 dello Statuto dell'ANMIL approvato con Decreto Presidente della Repubblica 28/02/1961 n. 127, vengono concessi i relativi benefici assistenziali nel rispetto dei parametri individuati con il Decreto Assessoriale n. 101 del 30/11/1993, annualmente rivalutati secondo gli indici ISTAT. Ai fini del computo del reddito familiare vengono considerati i redditi complessivi percepiti a qualsiasi titolo dal nucleo familiare o dal nucleo di convivenza di tipo familiare.
 - d) il contributo corrisponderà al fabbisogno economico occorrente per il raggiungimento del minimo vitale soltanto se la situazione del bilancio lo consentirà. In caso diverso sarà accordato nella percentuale stabilita dall'Amministrazione con apposita deliberazione;
 - e) in sede di istruttoria delle istanze sarà accordata priorità, su proposta del servizio sociale comunale, ai casi di maggiore disagio economico, in relazione ai quali, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera "b", può essere concessa l'intera quota di contributo occorrente per il conseguimento del minimo vitale.
- 3) In relazione alle previsioni di cui alle precedenti lettere "c" e "d" il Consiglio Comunale annualmente potrà dettare specifici indirizzi ai fini della concessione del contributo per il minimo vitale, stabilendo eventuali criteri di priorità e di entità del contributo con riferimento ai redditi dei richiedenti.

ART. 15

L'ASSEGNO ECONOMICO PER SERVIZI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ

- 1) Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà, possono essere conseguite dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti in attività lavorative socialmente utili, previa predisposizione ed approvazione, da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo.
- 2) L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini deboli, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi degli artt. 9 e 13 del presente Regolamento.
- 3) I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza (mod. ALS/4 allegato), corredata dalla documentazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, potranno essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere i servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

■ custodia, tutela e manutenzione di strutture pubbliche;

- interventi volti al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato;
- interventi in materia di protezione civile;
- prestazione di servizi alle persone assistite dal Comune.

- 4) Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato né a tempo determinato, ma esclusivamente rapporto di locazione d'opera -ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile- avente per oggetto "Prestazioni lavorative a favore della Pubblica Amministrazione, non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.
- 5) I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.
- 6) I soggetti avviati verranno utilizzati, assicurati, compensati e gestiti in maniera analoga ai soggetti impiegati nei progetti di lavori socialmente utili autorizzati dall'Assessorato Regionale del Lavoro ai sensi della normativa vigente in materia. In ogni caso, gli stessi soggetti non potranno essere utilizzati nell'arco dell'anno per un periodo superiore a quattro mesi lavorativi.
- 7) Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.
- 8) L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno, predisporrà, previa pubblicazione di avviso pubblico, l'elenco dei soggetti assistibili che intendono essere utilizzati per attività socialmente utili.
- 9) I soggetti, di cui al precedente comma, verranno inseriti in elenco secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze favorevolmente istruite, salvo il disposto di cui al successivo comma.
- 10) Ai fini dell'inserimento dei richiedenti nel progetto che l'Amministrazione intende attuare verranno interpellati, in via prioritaria, i soggetti "deboli" già ammessi o in corso di ammissione ai trattamenti economici di cui ai precedenti articoli 9 e 13 ai quali sarà formulata specifica proposta di utilizzazione in deroga alle procedure ordinarie di cui ai precedenti commi.
- 11) L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venire meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovata inadempienza da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.
- 12) L'immotivato ed ingiustificato rifiuto da parte dei soggetti di cui al precedente comma 10 di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo, determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.
- 13) L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dall'art. 9 - 1° comma- sub lettera "a" del presente regolamento.

ART. 16

ASSISTENZA ABITATIVA

- 1) L'Amministrazione Comunale, al fine di consentire a soggetti/nuclei che versano in grave stato di disagio economico di vivere in ambienti di tipo familiare, può accordare agevolazioni contributive a titolo di assistenza abitativa.
- 2) Al contributo economico per l'assistenza abitativa possono accedere, secondo i parametri di seguito riportati, i cittadini residenti nel Comune da almeno un anno in stato di bisogno, con reddito familiare complessivo non superiore alla pensione minima INPS, non proprietari di beni immobili, ad eccezione della casa in cui abitano, né di beni mobili ad esclusione di quelli necessari per il lavoro e/o la deambulazione, che siano nella condizione di dimostrare la indisponibilità di soggetti obbligati agli alimenti secondo quanto specificato al precedente art. 13 - 2° comma- sub "c".
- 3) L'intervento assistenziale si concretizza attraverso un contributo da accordare mensilmente, a titolo di rifusione delle spese di conduzione dell'abitazione, secondo i seguenti criteri:
 - a) le spese per l'affitto dell'abitazione in ragione del 50% del canone mensile di locazione come definito dalla normativa sull'equo canone e comunque fino ad un importo massimo mensile di £. 150.000.
 - b) le spese per luce e riscaldamento dell'abitazione in ragione del 30% del relativo canone bimestrale e comunque fino ad un importo massimo di £. 70.000 per ogni bimestre.
- 4) Per favorire la permanenza degli anziani ultra-settantacinquenni nel proprio naturale ambiente di vita, sempre che sussistano i requisiti di cui al precedente comma, l'Amministrazione può concedere un contributo economico, finalizzato all'assistenza abitativa entro i seguenti limiti:
 - a) fitto (se il richiedente non è proprietario di beni immobili):

limite massimo mensile	£. 80.000
------------------------	-----------
 - b) canone acqua, telefono, gas, luce:

limite massimo mensile complessivo	£. 100.000
------------------------------------	------------
 - c) spese per allacciamento ENEL:

una tantum	£. 300.000
------------	------------
 - d) spese per ripittura e piccole riparazioni abitazione:

limite massimo annuo	£. 1.000.000.
----------------------	---------------
- 5) Il contributo di cui ai precedenti commi, previa istanza al Sindaco (MOD. AA/5), corredata dalla documentazione prevista dall'art. 8 comma 2, oltre che da una copia autentica del contratto di locazione e dalle ricevute o fatture o bollette in originale, verrà concesso per un periodo di mesi tre, rinnovabili su proposta motivata dell'Ufficio di servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a sei mesi annui. Per cittadini anziani ultra-settantacinquenni, il contributo verrà concesso per un periodo di mesi sei, rinnovabile, su proposta motivata del servizio sociale e comunque per un periodo non superiore a mesi dodici.
- 6) Per i cittadini portatori di handicap grave l'assistenza abitativa può essere erogata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione dell'alloggio di abitazione e fino alla concorrenza del complessivo canone di locazione di una unità immobiliare realizzata secondo la normativa vigente in materia di edilizia sovvenzionata.

- 7) Il contributo di assistenza abitativa, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dal precedente art. 9 -1° comma- sub lett. "a".

Art. 17

SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA INTEGRATIVA PER NUCLEI CON MINORI, DISABILI, ANZIANI A RISCHIO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE DIMESSI DA STRUTTURE RESIDENZIALI

- 1) Allo scopo di favorire la permanenza, ed eventualmente il rientro, di minori, disabili, ed anziani nella propria famiglia o comunque in altro idoneo nucleo familiare, evitando forme di istituzionalizzazione e riconoscendo alla famiglia stessa un ruolo centrale, l'Amministrazione Comunale può dare corso ad interventi di assistenza economica integrativa in favore di nuclei familiari nel cui ambito si registri la presenza di minori, di disabili, di anziani a rischio di istituzionalizzazione o di soggetti dimessi da strutture residenziali.
- 2) Nell'ambito previsionale di cui al precedente comma può essere erogato un contributo integrativo del reddito familiare nella misura annualmente stabilita dall'Amministrazione Comunale, contestualmente all'approvazione del programma degli interventi socio-assistenziali. L'intervento contributivo, a seguito di motivata proposta del servizio sociale comunale, può essere concesso anche sotto forma di assegno personale.
- 3) Qualora all'interno di uno stesso nucleo familiare siano presenti due o più soggetti a rischio di istituzionalizzazione o già deistituzionalizzati, il contributo giornaliero non potrà comunque superare il doppio della misura indicata al precedente comma.
- 4) Possono chiedere l'ammissione al servizio, previa opportuna istanza (MOD. AE/6), corredata dalla documentazione indicata all'art. 8 del presente regolamento, i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune da almeno un anno il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo corrispondente una volta e mezzo del minimo vitale e che siano componenti di un nucleo familiare all'interno del quale vivano soggetti anziani, minori, inabili a rischio di istituzionalizzazione o rientrati in famiglia dopo un periodo di istituzionalizzazione medio/lungo.
- 5) L'istanza, nel caso in cui sia conseguente a deistituzionalizzazione, deve essere presentata entro e non oltre due mesi dalla data delle avvenute dimissioni.
- 6) L'ammissione al servizio viene proposta dal Servizio sociale comunale con un progetto di intervento personalizzato che, in relazione alla situazione complessiva del nucleo familiare, individuerà l'ammontare del contributo da concedere, la durata dell'ammissione al beneficio e l'eventuale inserimento in altri servizi integrativi (centri diurni, corsi di formazione), fatta salva la possibilità di concedere l'assegno personale previsto dal 2° comma del presente articolo.
- 7) Il servizio sociale territoriale verificherà l'andamento del progetto e relazionerà trimestralmente all'Ufficio servizio sociale. E' facoltà del servizio sociale proporre motivatamente, in qualsiasi momento, la sospensione del beneficio, qualora non vengano rispettati dall'utente e/o dai familiari le indicazioni previste nel piano di intervento o quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato l'ammissione al beneficio stesso.
- 8) Il contributo di assistenza economica integrativa per minori, disabili, anziani a rischio di istituzionalizzazione o deistituzionalizzati, è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economi-

ca ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 punto a) del presente regolamento.

ART. 18

CONTRIBUTI IN FAVORE DI GESTANTI NUBILI E RAGAZZE MADRI

- 1) Al fine di garantire la razionalizzazione del diritto alla maternità nonché il libero ed armonico sviluppo del bambino l'Amministrazione Comunale attiva interventi contributivi in favore di gestanti e ragazze madri che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) stato civile nubile oppure condizione di ragazza madre il cui figlio non abbia compiuto i 16 anni e sia stato riconosciuto soltanto dalla madre che lo tiene a carico;
 - b) residenza nel Comune da almeno un anno;
 - c) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore al minimo vitale;
 - d) stato di gestazione dal 3° mese in poi, debitamente certificato.
- 2) Le cittadine interessate ad essere ammesse al beneficio dovranno produrre istanza (mod. ARM/7), corredata dai documenti di cui all'art. 8 del presente regolamento e dai certificati comprovanti i requisiti specificati alle lettere "a" e "d" del presente comma.
- 3) Ai soggetti ammessi verrà corrisposto un contributo continuativo mensile, pari al minimo vitale, con decorrenza dalla data della richiesta e fino:
 - alla data del parto per le gestanti nubili,
 - al compimento del 16° anno di età del figlio, per le ragazze madri.
- 4) L'ufficio, trimestralmente, provvederà a verificare il perdurare dei requisiti prescritti per l'erogazione del contributo mensile stabilendone, in caso negativo, l'immediata interruzione.
- 5) L'assistenza economica cessa, comunque, nei seguenti casi:
 - a) quando il soggetto contrae matrimonio o si trovi, di fatto, in stato di convivenza;
 - b) quando siano venute meno le condizioni di indigenza;
 - c) per emigrazione della richiedente, quando cessi la gravidanza senza seguito di parto;
 - d) al raggiungimento del 16° anno di età del minore;
 - e) a seguito di adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità del minore;
 - f) a seguito del ricovero del minore a convitto intero presso un Istituto, con retta a carico del Comune o di altri Enti pubblici.
- 6) I soggetti beneficiari di tale assistenza non potranno usufruire, nello stesso periodo, di altre forme di assistenza economica ad eccezione del contributo straordinario di cui all'art. 9 -1° comma- sub lett. "a" del presente regolamento.
- 7) L'eventuale richiesta di conversione del contributo suffragato dalla condizione di gestante nubile nel contributo previsto per le ragazze madri, al verificarsi del parto, presuppone la presentazione di un certificato medico comprovante la nascita del figlio, ferma restando la verifica periodica dei requisiti, ai sensi del 4° comma del presente articolo.

CAPO IV

ASSISTENZA ECONOMICA MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

ART. 19

SOSTEGNO ECONOMICO MEDIANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN NATURA

- 1) In presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle successive norme, si può dare corso ad interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario;
- 2) Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità è corrispondente all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale;
- 3) L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 9 -1° comma- sub lett. "a" del presente regolamento.

ART. 20

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA A BISOGNOSI

- 1) Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempre che sussistano i requisiti di cui all'art. 13 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati:
 - a) generi alimentari -ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra-, nella misura di £. 100.000 mensili per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di £. 50.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di £. 250.000;
 - b) vestiario nella misura massima di £. 50.000 mensili per il primo componente, aumentate di £. 25.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di £. 125.000 mensili per l'intero nucleo familiare.
- 2) L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 13, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
- 3) Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale ed i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno.
- 4) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente..
- 5) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

ART. 21

MODALITA' PROCEDURALI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA IN NATURA

- 1) La fornitura dei generi previsti dal primo comma del precedente articolo è ordinata a Ditte locali, prescelte dall'amministrazione in base al criterio della maggiore vantaggiosità offerta. Il relativo ragguaglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di fornitura di beni:
 - a) "alla bisogna", con riferimento ai prodotti che effettivamente l'Ente intende fornire;
 - b) all'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura annuale e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.
- 2) La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal Capo Ripartizione Affari Sociali e Culturali, in esecuzione del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale.
- 3) Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la Ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del Capitolo del Bilancio e l'impegno di spesa su cui grava l'importo dei generi da acquistare.
- 4) La Ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterrà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.
- 5) Per la fornitura al soggetto assistito di prodotti di particolare natura si può prescindere, con provvedimento motivato, dalla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo. In tal caso si procederà all'acquisto dei prodotti occorrenti, seguendo le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 22

ASSISTENZA IN NATURA DI CARATTERE URGENTE

- 1) In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel Comune. In tal caso, il provvedimento concessivo del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertate.
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, ferma restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

ART. 23

ASSISTENZA ECONOMICA IN NATURA FINALIZZATA AL SOSTEGNO SCOLASTICO E GARANZIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

- 1) In favore degli alunni della scuola dell'obbligo appartenenti a nuclei familiari che presentino particolari problematiche di natura socio-economica, può essere corrisposto, su proposta dell'Ufficio dei Servizi Sociali, un sostegno economico in natura attraverso il rilascio di buoni per l'acquisto di materiale didattico, di corredo personale e di libri non compresi nei buoni-libro già forniti dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente in materia di diritto allo studio.
- 2) Possono accedere al beneficio di cui al presente articolo, gli studenti residenti da almeno un anno nel territorio, appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo non superi di una volta e mezzo l'importo corrispondente al minimo vitale, come determinato al precedente art. 7.
- 3) Al fine di evitare l'utilizzo improprio delle somme assegnate in favore dell'alunno, l'agevolazione verrà concessa una volta l'anno mediante appositi buoni-acquisto, ciascuno dei quali, secondo il tipo di fabbisogno evidenziato dal Servizio Sociale, avrà il seguente valore:
 - libri di testo, sussidi didattici e di cancelleria nella misura massima di Lire 200.000 annue per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare la somma di Lire 500.000;
 - vestiario (calzature, vestiti, tute da ginnastica...) nella misura massima di £. 200.000 per minore. Qualora i minori all'interno dello stesso nucleo familiare siano più di uno, il sussidio da corrispondere non potrà superare comunque la somma di £. 400.000;
- 4) Identico sostegno assistenziale può essere esteso, fino al compimento degli studi, agli alunni capaci e meritevoli (ai sensi del Testo Unico - D.L. 297/94 art. 327) delle scuole medie superiori appartenenti a nuclei familiari particolarmente disagiati e che abbiano i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo. In alternativa, a tali studenti, può essere concesso un "Assegno di studio" di importo complessivo non superiore a £. 500.000 annue alle condizioni e con le procedure sotto specificate:
 - a) il contributo deve essere utilizzato per coprire, in tutto o in parte, le spese per sostenere l'acquisto dei libri di testo e/o di materiale didattico di carattere inderogabile e/o per il pagamento della tassa di iscrizione scolastica;
 - b) potranno godere del beneficio, gli alunni che all'esame di scuola media inferiore abbiano riportato almeno il giudizio di "Distinto" e che alla fine dell'anno scolastico precedente a quello della richiesta del contributo abbiano riportato una media non inferiore a "sette" o un giudizio sintetico equipollente;
 - c) l'assegno di studio viene accordato a seguito di segnalazione da parte del Preside dell'Istituto scolastico frequentato dallo studente interessato e previa verifica, da parte del servizio sociale comunale, delle relative condizioni di ammissibilità, con esclusivo riferimento agli studenti che abbiano la residenza nel territorio del Comune.
- 5) I contributi di cui al presente articolo sono alternativi al servizio previsto all'art. 17 del presente regolamento e non potranno essere concessi qualora il minore risulti ricoverato in Istituto con retta a carico della Pubblica Amministrazione;
- 6) Per la predisposizione dei buoni acquisto l'Amministrazione comunale seguirà i criteri procedurali fissati dal precedente art. 21.

ART. 24

ASSISTENZA AGLI STUDENTI BISOGNOSI MEDIANTE

CONCESSIONE IN COMODATO DI LIBRI DI TESTO

- 1) Qualora le agevolazioni economiche previste, con carattere di obbligatorietà e di uniformità di trattamento, dalle vigenti leggi per l'acquisto di libri di testo da parte degli studenti della scuola dell'obbligo non dovessero coprire l'intero costo dei libri di testo di cui gli studenti stessi sono tenuti a dotarsi, l'Amministrazione comunale può disporre, in alternativa all'intervento assistenziale "diretto" disciplinato dal presente articolo, la concessione in comodato di libro di testo in favore di studenti residenti nell'ambito del Comune le cui famiglie versano, per comprovate ragioni, in situazione di difficoltà economica;
- 2) L'intervento assistenziale di cui al comma precedente è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) il responsabile dell'Istituto dovrà rimettere al Comune l'elenco degli studenti bisognosi che versano nelle condizioni sopra delineate, segnalando contestualmente i libri di testo da concedere in comodato e dichiarandosi disponibile a gestire il patrimonio librario che sarà costituito dal Comune ai fini del comodato stesso;
 - b) il servizio sociale comunale dovrà verificare lo stato di bisogno economico della famiglia degli studenti compresi nell'elenco di cui alla precedente lettera a) escludendo, in tale sede, i nominativi di studenti appartenenti a famiglie il cui disagio economico non è tale da precludere la possibilità di fare fronte all'acquisto dei libri di testo

ART. 25

PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE E L'INCREMENTO

DEL PATRIMONIO LIBRARIO E PER LA CONCESSIONE

IN COMODATO DI LIBRO DI TESTO A STUDENTI BISOGNOSI

- 1) In presenza delle condizioni previste dal precedente articolo, il Comune provvederà all'acquisto dei libri di testo, segnalati dai Responsabili degli Istituti scolastici, con l'osservanza delle procedure previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di fornitura di beni;
- 2) I libri di testo acquistati dall'Ente saranno assegnati ai responsabili degli Istituti scolastici interessati, secondo il fabbisogno dagli stessi segnalato ai sensi del precedente articolo;
- 3) Gli stessi responsabili degli Istituti scolastici provvederanno a concedere in comodato i libri di testo, formanti oggetto dell'assistenza, agli studenti bisognosi, facendo sottoscrivere dichiarazione di impegno a restituirli a conclusione dell'anno scolastico;
- 4) Il patrimonio librario costituito dal Comune resterà di proprietà dell'Ente e sarà gestito dagli Istituti scolastici interessati anche negli anni successivi al fine di praticare altri interventi assistenziali con le stesse procedure originarie, salva restando la possibilità di incrementare la dotazione libraria in caso di maggiore fabbisogno, di modifica o di aggiornamento dei libri di

testo precedenti, di deterioramento dei libri originariamente forniti o per altre comprovate cause giustificative;

- 5) L'incremento della dotazione libraria verrà operato con l'osservanza delle procedure prescritte dal 1° comma del presente articolo;
- 6) I responsabili degli Istituti scolastici interessati rispondono della corretta gestione della dotazione libraria loro affidata. A tal fine, contestualmente all'affidamento, rilasceranno al Comune formale dichiarazione con la quale assumono l'impegno di gestire la dotazione libraria stessa in conformità alle disposizioni del presente regolamento e di presentare al Comune, a conclusione di ogni anno scolastico, l'inventario aggiornato di tutti i libri concessi in uso all'Istituto scolastico per le finalità assistenziali di cui al presente articolo; l'eventuale inutilizzabilità dei libri di testo per deterioramento, smarrimento o per altre cause, dovrà formare oggetto di apposito verbale che dovrà essere trasmesso in copia, contestualmente alla richiesta del fabbisogno librario annuale;
- 7) Alla eventuale rilegatura dei libri a causa di deterioramento connesso con il loro uso, provvederà il Comune, a seguito di specifica segnalazione da parte dei responsabili degli Istituti scolastici.

ART. 26

RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTALE PER GLI INTERVENTI

ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI STUDENTI

- 1) Per conseguire obiettivi in uniformità, la responsabilità dei procedimenti relativi agli interventi assistenziali previsti in favore degli studenti bisognosi dai precedenti artt. 23, 24 e 25 è demandata al competente nucleo operativo preposto all'assistenza sociale.